



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

04.11-13/13 DEL 07 NOV. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- VISTO** l'art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
- VISTO** il Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;
- VISTA** l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;
- VISTA** l'O.C. n. 567 del 3 dicembre 2012 con la quale, ai sensi del predetto Decreto Legislativo 178/2012, è stato modificato l'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 ed è stato approvato il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;
- RITENUTO** dopo dieci mesi di applicazione della nuova normativa interna e dopo aver riscontrato criticità nell'applicazione di alcune disposizioni, che al predetto Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana debbano essere apportate modifiche limitatamente ai punti 7 "Permanenza nella qualifica", 10 "Norme disciplinari" e 11 "Collegio dei Garanti" e ciò al fine di superare le criticità riscontrate in sede di applicazione;

DETERMINA

A parziale modifica ed integrazione del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana approvato con Ordinanza Commissariale n. 567 del 03 dicembre 2012:



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

➤ L'art. 7 del Titolo II – “Permanenza nella qualifica” è interamente sostituito dal seguente articolo:

7. PERMANENZA NELLA QUALIFICA

- 7.1. Il Volontario C.R.I. mantiene la qualifica di Socio attivo se:
 - a. svolge, a cadenza periodica, l'attività concordata con i competenti organi del Comitato C.R.I. di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato C.R.I. medesimo. La presenza è certificata dall'ordine di servizio e/o dalla firma nel registro dei servizi. Il computo dei turni svolti è calcolato al termine di ogni mese solare e nel mese successivo è messo a disposizione per la consultazione da parte dei volontari presso l'ufficio soci;
 - b. versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota di associazione alla C.R.I.
- 7.2. Sono considerati in servizio attivo tutti i Volontari C.R.I. che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto della C.R.I., nonché i Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi.
- 7.3. La perdita della qualifica è disposta con provvedimento del Presidente del Comitato C.R.I. nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza nella qualifica;
 - b. Sospensione ingiustificata dal servizio attivo, relativamente ai servizi accessibili al volontario interessato in base alle sue qualifiche, per un periodo superiore ai due mesi solari. E' onere del Presidente del Comitato cui afferisce il volontario interessato dal procedimento di perdita della qualifica, produrre la documentazione legittimante il procedimento in questione.
 - c. mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale;
 - d. permanenza per un periodo superiore ad un anno consecutivo nel ruolo di riserva senza richiesta di reintegro in servizio attivo.
- 7.4. L'avvio del procedimento di perdita di qualifica è stabilito, a pena di nullità, entro un massimo di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempienza del volontario così come previsto dal comma 7.3. La comunicazione di perdita della qualifica, deve essere inviata al volontario interessato tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.
- 7.5. Avverso il provvedimento di perdita di qualifica, l'interessato può presentare ricorso al Presidente gerarchicamente subordinato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, allegando la documentazione dimostrante la non sussistenza dei motivi alla base del provvedimento. In mancanza di risposta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.

0411-13

07 NOV. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- 7.6. Il Volontario C.R.I. può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla Croce Rossa Italiana.
- 7.7. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente del Comitato C.R.I. revisiona, esclusivamente in maniera informatizzata, l'elenco dei Volontari C.R.I. attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione ai Comitati Centrale e Regionale C.R.I. di competenza.
- 7.8. Il volontario a cui sia stata comunicata la perdita della qualifica nei modi e nelle forme di cui all'art. 7.4. per mancato pagamento della quota associativa o per mancato svolgimento del servizio attivo può, entro l'anno solare, procedere al pagamento della quota e rientrare nell'Associazione, riprendendo il servizio attivo. Entro l'anno solare l'ammissione del socio di cui al periodo precedente è consentita senza la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento e non comporta perdita delle qualifiche C.R.I. eventualmente acquisite e non ancora scadute. Dalla data di riammissione del volontario decorrono i termini previsti dallo Statuto ai fini dell'elettorato attivo e passivo.

➤ **L'art. 10 del Titolo II – “Norme disciplinari” è interamente sostituito dal seguente articolo:**

10. NORME DISCIPLINARI

- 10.1. Al Volontario C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
 - d. radiazione.
- 10.2. Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza e non è annotata nel fascicolo personale del Volontario.
- 10.3. L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo disposta nel caso di reiterate e lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità. L'ammonizione va contestata all'interessato per iscritto, con invito formale a disculparsi entro venti giorni dal ricevimento dello stesso. L'avvio del procedimento di ammonizione scritta è comunicata al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, nella quale sono indicati:
 - a. l'oggetto del procedimento promosso;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d. l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.

07 NOV. 2013
0411-13



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- 10.4. L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza ed è inserita nel fascicolo personale del Volontario C.R.I.
- 10.5. Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente del Comitato gerarchicamente sovraordinato.
Il Presidente del Comitato gerarchicamente sovraordinato decide con provvedimento motivato entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio tra le parti, attraverso la richiesta di produzione di memorie scritte. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.6. La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:
- per gravi negligenze in servizio;
 - per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri Volontari C.R.I. ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
 - per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
 - per violazione del segreto d'ufficio;
 - per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
 - per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;
 - per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.
- 10.7. La sospensione è proposta al Presidente Regionale dal Presidente del Comitato di appartenenza ed è decisa dal Presidente Regionale. Il Presidente Regionale decide, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare, dopo aver sentito le parti qualora lo richiedano e redatto apposito verbale di audizione e analizzato memorie e documenti. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, la proposta si intende respinta.
- 10.8. La sospensione va contestata all'interessato per iscritto, con invito formale a discolarsi entro venti giorni dal ricevimento della stessa. Essa non può essere comminata senza adeguata motivazione. L'avvio del procedimento di sospensione è comunicata al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, in cui sono indicati:
- l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
- 10.9. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Presidente Nazionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione. Il Presidente Nazionale decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.10. La radiazione è proposta al Presidente Regionale dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza. L'avvio del procedimento di radiazione è

0411-13
07 NOV. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

comunicato al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, in cui sono indicati:

- a. l'oggetto del procedimento promosso;
- b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- d. l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.

Il Presidente Regionale, dopo aver sentito le parti qualora lo richiedano e analizzato memorie e documenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

- 10.11. La radiazione è comminata:
 - a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
 - b. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
 - c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
 - d. per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
 - e. per gravi atti di in subordinazione.
- 10.12. Il provvedimento di radiazione adottato dal Presidente Regionale è dallo stesso tempestivamente trasmesso, mediante una comunicazione personale, all'interessato e al Presidente del Comitato CRI territorialmente competente.
- 10.13. Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Presidente Nazionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione. Il Presidente Nazionale decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.14. In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di radiazione, il Volontario C.R.I. può essere sospeso dal servizio con provvedimento motivato dal Presidente Regionale.
- 10.15. In caso di inerzia del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza del volontario, e limitatamente ai fatti e/o condotte passibili di sospensione o radiazione, il Presidente Regionale può attivarsi motu proprio senza necessità di specifica proposta da parte del predetto Presidente del Comitato di appartenenza del volontario.
- 10.16. Il Presidente Regionale, una volta accertati fatti e/o condotte passibili di sospensione o radiazione, non è vincolato a concludere il procedimento con l'applicazione della sanzione proposta dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza.
- 10.17. Ai sensi del presente Regolamento, tutti i provvedimenti disciplinari saranno definitivi nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

➤ L'art. 11 del Titolo II – "Collegio dei Garanti" è abrogato

Le modifiche apportate con la presente Ordinanza Presidenziale al Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana di cui all'Ordinanza Commissariale n. 567 del 03 dicembre 2012 entrano immediatamente in vigore.

0411-13
07 NOV. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Il Servizio Rapporti con il Volontariato del Comitato Centrale C.R.I. provvede a dare la massima diffusione alla presente Ordinanza Presidenziale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco Rocca)

Si prende atto
Il Dirigente del Servizio
Economico-Finanziario
(D.ssa Patrizia De Luca)

0411-13

07 NOV. 2013